

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 27 dicembre 2007

Iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico», presentata il 7 giugno 2006; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico», presentata il 7 giugno 2006, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Birchler Felix, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil
 2. Buchmann David, Morgartenstrasse 9, 3014 Berna
 3. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

4. Cassee Andreas, Neugasse 50, 8005 Zurigo
 5. Cassee Tom, Haldenstrasse 169, 8055 Zurigo
 6. Daguét André, Rathausgasse 62, 3011 Berna
 7. Garbani Valérie, 97, Rue des Poudrières, 2000 Neuchâtel
 8. Genner Ruth, Haumesserstrasse 16, 8038 Zurigo
 9. Gysin Remo, Petersgraben 49, 4051 Basilea
 10. Huguenin Marianne, 26, Avenue du Censuy, 1020 Renens
 11. John-Calame Francine, 23, Bas-du-Cerneux, 2414 Le Cerneux-Péquignot
 12. Keller Florian, Kamorstrasse 8, 8200 Sciaffusa
 13. Kyriacou Andreas, Spitalgasse 8, 8001 Zurigo
 14. Lang Josef, Dorfstrasse 13, 6300 Zugo
 15. Meyer Marguerite, Im Geerig 15, 5507 Mellingen
 16. Moosmann Reto, Lorystrasse 6, 3008 Berna
 17. Müller Barbara, Ankerstrasse 16, 8004 Zurigo
 18. Peytremann Eric, 54, Rue Ernest-Bloch, 1207 Ginevra
 19. Recher Anja, Röntgenstrasse 75, 8005 Zurigo
 20. Rossi Clio, Via San Giovanni 2, 6500 Bellinzona
 21. Ruch Rahel, Nordring 14, 3013 Berna
 22. Sancar-Flückiger Annemarie, Wiesenstrasse 68, 3014 Berna
 23. Schnebli Tobias, 17, Rue de Bâle, 1201 Ginevra
 24. Vanek Pierre, 3, Cité-Vieusseux, 1203 Ginevra
 25. Vermot-Mangold Ruth-Gaby, Brückfeldstrasse 21, 3012 Berna
 26. Weibel Andreas, Schützenstrasse 8, 8355 Aadorf
 27. Zurkinder Hubert, 20, Rue de la Carrière, 1700 Friburgo
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Bündnis gegen Kriegsmaterial-Exporte, Casella postale, 8031 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale del 27 giugno 2006.

13 giugno 2006

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale
«per il divieto di esportare materiale bellico»

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 3 (nuovo)

³ (La Confederazione) Sostiene e promuove gli sforzi internazionali nel settore del disarmo e del controllo degli armamenti.

Art. 107a (nuovo)

Esportazione di materiale bellico e di beni
militari speciali

¹ Sono vietati l'esportazione e il transito dei beni seguenti:

- a. materiale bellico, comprese le armi leggere e di piccolo calibro e le relative munizioni;
- b. beni militari speciali;
- c. beni immateriali, comprese le tecnologie, di importanza fondamentale per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di beni di cui alle lettere a e b, salvo che siano accessibili al pubblico o servano alla ricerca scientifica fondamentale.

² Sono esclusi dal divieto di esportazione e di transito gli apparecchi per lo sminnamento umanitario nonché le armi da sport e le armi da caccia incontestabilmente riconoscibili come tali e che in quella versione non siano anche armi da combattimento, e le relative munizioni.

³ È esclusa dal divieto l'esportazione di beni di cui al capoverso 1 da parte di autorità federali, cantonali o comunali sempre che i beni restino di loro proprietà e siano utilizzati da chi presta servizio per loro conto, e vengano successivamente reimportati.

⁴ La mediazione e il commercio di beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono vietati se il destinatario ha sede o domicilio all'estero.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 107a (Esportazione di materiale bellico e di beni militari speciali)

¹ La Confederazione sostiene, durante dieci anni dopo l'accettazione dell'iniziativa popolare federale «per il divieto di esportare materiale bellico» da parte del Popolo e dei Cantoni, le regioni e gli impiegati colpiti dalle conseguenze dei divieti di cui all'articolo 107a.

² Dopo l'accettazione degli articoli 107 capoverso 3 e 107a da parte del Popolo e dei Cantoni non sono più rilasciate nuove autorizzazioni per le attività di cui all'articolo 107a.